

modalità stabilite nel regolamento di cui all'articolo 32, comma 2, lettera c).”.

Art. 4

Modifiche all'articolo 14 della l.r. 32/2002

1. Dopo la lettera b) del comma 1 dell'articolo 14 della l.r. 32/2002 è inserita la seguente:

“b bis) percorsi formativi realizzati attraverso gli istituti tecnici superiori;”.

Art. 5

Modifiche all'articolo 22 della l.r. 32/2002

1. La lettera d) del comma 3 dell'articolo 22 della l.r. 32/2002 è sostituita dalla seguente:

“d) le attività di orientamento di cui all'articolo 12 e le attività relative all'obbligo di istruzione di cui all'articolo 13.”.

Art. 6

Modifiche all'articolo 29 della l.r. 32/2002

1. Il comma 3 dell'articolo 29 della l.r. 32/2002 è sostituito dal seguente:

“3. Le funzioni relative all'obbligo di istruzione di cui all'articolo 13 sono attribuite alle province che le esercitano tramite l'attività dei centri per l'impiego.”.

Art. 7

Entrata in vigore

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo alla data di pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Toscana.

La presente legge è pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla come legge della Regione Toscana.

MARTINI

Firenze, 5 novembre 2009

La presente legge è stata approvata dal Consiglio regionale nella seduta del 27.10.09.

ESTREMI DEI LAVORI PREPARATORI

Proposta di legge della Giunta regionale 3 agosto 2009, n. 58

divenuta

Proposta di legge del Consiglio regionale 7 agosto 2009, n. 373

Proponente:

Assessore Gianfranco Simoncini

Assegnata alla 5^a Commissione consiliare

Messaggio della Commissione in data 22 ottobre 2009

Approvata in data 27 ottobre 2009

Divenuta legge regionale 42/2009 (atti del Consiglio)

Legge regionale 26 luglio 2002, n. 32. Testo unico della normativa della Regione Toscana in materia di educazione, istruzione, orientamento, formazione professionale e lavoro.

AVVERTENZA

Il testo coordinato qui pubblicato è stato redatto a cura degli uffici del Consiglio regionale, ai sensi dell'articolo 10 della legge regionale 23 aprile 2007, n. 23 (Nuovo ordinamento del Bollettino ufficiale della Regione Toscana e norme per la pubblicazione degli atti. Modifiche alla legge regionale 20 gennaio 1995, n. 9 “Disposizioni in materia di procedimento amministrativo e di accesso agli atti”), al solo fine di facilitare la lettura. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui richiamati. Le modifiche sono stampate con caratteri corsivi e con le note ne è specificata la fonte. I riferimenti normativi del testo e delle note sono aggiornati al 5 novembre 2009.

Si pubblica di seguito il testo della legge regionale 26 luglio 2002, n. 32 (Testo unico della normativa della Regione Toscana in materia di educazione, istruzione, orientamento, formazione professionale e lavoro), pubblicata sul Bollettino ufficiale 5 agosto 2002, n. 23, aggiornato con:

- legge regionale 4 agosto 2003, n. 42 (Modifiche alla legge regionale 26 luglio 2002, n. 32 “Testo unico della normativa della Regione Toscana in materia di educazione, istruzione, orientamento, formazione professionale e lavoro”), pubblicata sul Bollettino ufficiale 13 agosto 2003, n. 33;

- legge regionale 29 settembre 2003, n. 53 (Modifica alla legge regionale 26 luglio 2002, n. 32 “Testo unico della normativa della Regione Toscana in materia di educazione, istruzione, orientamento, formazione professionale e lavoro”), pubblicata sul Bollettino ufficiale 8 ottobre 2003, n. 41;

- legge regionale 24 dicembre 2003, n. 65 (Modifiche alla legge regionale 26 luglio 2002, n. 32 “Testo unico della normativa della Regione Toscana in materia di educazione, istruzione, orientamento, formazione professionale e lavoro”), pubblicata sul Bollettino ufficiale 2 gennaio 2004, n. 1;

- legge regionale 3 gennaio 2005, n. 5 (Modifiche alla legge regionale 26 luglio 2002, n. 32 “Testo unico della normativa della Regione Toscana in materia di educazione, istruzione, orientamento, formazione professionale

e lavoro” in materia di programmazione della rete scolastica regionale), pubblicata sul Bollettino ufficiale 12 gennaio 2005, n. 3;

- legge regionale 1 febbraio 2005, n. 20 (Modifiche alla legge regionale 26 luglio 2002, n. 32 “Testo unico della normativa della Regione Toscana in materia di educazione, istruzione, orientamento, formazione professionale e lavoro” in materia di occupazione e mercato del lavoro), pubblicata sul Bollettino ufficiale 7 febbraio 2005, n. 8;

- legge regionale 28 luglio 2006, n. 37 (Modifiche alla legge regionale 27 dicembre 2005, n. 70 “Legge finanziaria per l’anno 2006”), pubblicata sul Bollettino ufficiale 9 agosto 2006, n. 26;

- legge regionale 27 luglio 2007, n. 40 (Legge di manutenzione dell’ordinamento regionale 2007), pubblicata sul Bollettino ufficiale 31 luglio 2007, n. 22;

- legge regionale 19 maggio 2008, n. 26 (Modifiche alla legge regionale 26 luglio 2002, n. 32 “Testo unico della normativa della Regione Toscana in materia di educazione, istruzione, orientamento, formazione professionale e lavoro” in tema di istituzione dell’Azienda unica regionale per il diritto allo studio universitario), pubblicata sul Bollettino ufficiale 23 maggio 2008, n. 15;

- legge regionale 21 novembre 2008, n. 62 (Legge di manutenzione dell’ordinamento regionale 2008), pubblicata sul Bollettino ufficiale 28 novembre 2008, n. 41;

- legge regionale 2 aprile 2009, n. 16 (Cittadinanza di genere), pubblicata sul Bollettino ufficiale 6 aprile 2009, n. 11;

- legge regionale 5 novembre 2009, n. 63 (Modifiche alla legge regionale 26 luglio 2002, n. 32 “Testo unico della normativa della Regione Toscana in materia di educazione, istruzione, orientamento, formazione professionale e lavoro” in materia di obbligo di istruzione e di servizi per l’infanzia), pubblicata su questo Bollettino ufficiale.

SOMMARIO

Titolo I

PRINCIPI GENERALI

Art. 1 - Oggetto e obiettivi delle politiche di intervento

Titolo II

LE POLITICHE DI INTERVENTO

Capo I

Le politiche integrate dell’educazione, dell’istruzione, dell’orientamento e della formazione professionale

Art. 2 - Interventi di attuazione delle politiche integrate dell’educazione, dell’istruzione, dell’orientamento e della formazione professionale

Art. 3 - Finalità degli interventi educativi per la prima infanzia

Art. 4 - Tipologie degli interventi e servizi educativi per la prima infanzia

Art. 5 - Educazione non formale degli adolescenti, dei giovani e degli adulti

Art. 6 - Interventi per lo sviluppo del sistema di istruzione

Art. 6 bis - Ambito funzionale e soggetti della programmazione della rete scolastica regionale

Art. 6 ter - Conferenza zonale per l’istruzione

Art. 6 quater - Intese Stato-Regione per la continuità del diritto all’istruzione

Art. 7 - Finalità, destinatari e tipologie degli interventi per il diritto allo studio scolastico

Art. 8 - Finalità e destinatari degli interventi per il diritto allo studio universitario

Art. 9 - Tipologie degli interventi per il diritto allo studio universitario

Art. 10 - Azienda regionale per il diritto allo studio universitario

Art. 10 bis - Consiglio di amministrazione dell’Azienda regionale per il diritto allo studio universitario

Art. 10 ter - Collegio dei revisori

Art. 10 quater - Poteri di vigilanza

Art. 10 quinquies - Istituzione della Conferenza regionale per il diritto allo studio universitario

Art. 10 sexies - Consiglio territoriale degli studenti per il controllo della qualità

Art. 10 septies - Consiglio regionale degli studenti

Art. 11 - Disposizioni relative al personale

Art. 12 - Orientamento

Art. 13 - Obbligo di istruzione

Art. 14 - Formazione post-obbligo e superiore

Art. 15 - Formazione continua

Art. 16 - Finalità del sistema della formazione professionale

Art. 17 - Modalità di attuazione degli interventi di formazione professionale

Art. 18 - Accertamento del reddito per l’accesso alle prestazioni

Art. 18 bis - Obiettivi della formazione nell’apprendistato

Art. 18 ter - Disciplina dell’apprendistato

Capo II

Il sistema regionale per l’impiego e le politiche del lavoro

Art. 19 - Finalità

Art. 20 - Il sistema regionale per l’impiego

Art. 20 bis - Istituzione dell’albo regionale delle agenzie per il lavoro

Art. 20 ter - Istituzione dell’elenco regionale dei soggetti accreditati a svolgere servizi al lavoro

Art. 21 - Le politiche del lavoro

Art. 21 bis - Convenzioni per l'inserimento lavorativo dei lavoratori svantaggiati e dei disabili

Art. 22 - Il sistema provinciale per l'impiego

Art. 22 bis - Regolamento regionale in materia di incontro fra domanda e offerta di lavoro

Art. 22 ter - Avviamento a selezione nella pubblica amministrazione

Art. 23 - Commissione regionale permanente tripartita

Art. 24 - Comitato di coordinamento istituzionale

Art. 25 - Commissione provinciale tripartita e Comitato tecnico provinciale per il collocamento dei disabili

Art. 26 - Istituzione del Fondo regionale per l'occupazione dei disabili

Art. 27 - Comitato regionale per il Fondo per l'occupazione dei disabili

Titolo III

PROGRAMMAZIONE ED ESERCIZIO DELLE FUNZIONI AMMINISTRATIVE

Art. 28 - Funzioni e compiti della Regione

Art. 29 - Funzioni e compiti delle province

Art. 30 - Funzioni e compiti dei comuni

Art. 31 - Piano di indirizzo generale integrato

Titolo IV

DISPOSIZIONI FINALI

Art. 32 - Regolamento di esecuzione

Art. 33 - Decorrenza e abrogazioni

Art. 34 - Disposizione finale in materia di formazione professionale

Art. 35 - Norma finanziaria

Titolo I

PRINCIPI GENERALI

Art. 1

Oggetto e obiettivi delle politiche di intervento

1. La presente legge disciplina gli interventi che la Regione Toscana promuove per lo sviluppo dell'educazione, dell'istruzione, dell'orientamento, della formazione professionale e dell'occupazione, al fine di costruire un sistema regionale integrato che garantisca, in coerenza con le strategie dell'Unione europea per lo sviluppo delle risorse umane, la piena realizzazione della libertà individuale e dell'integrazione sociale, nonché il diritto all'apprendimento lungo tutto l'arco della vita quale fondamento necessario per il diritto allo studio e il diritto al lavoro.

2. Gli interventi di cui al comma 1 concorrono ad assicurare lo sviluppo dell'identità personale e sociale, nel rispetto della libertà e della dignità della persona,

dell'uguaglianza e delle pari opportunità, in relazione alle condizioni fisiche, culturali, sociali e di genere.

3. Per realizzare le finalità di cui al comma 1, la Regione, nel rispetto del principio di sussidiarietà previsto dall'articolo 118 della Costituzione, determina l'allocazione delle funzioni amministrative al livello di governo più vicino ai cittadini e favorisce l'integrazione di apporti funzionali di soggetti privati.

4. Gli interventi della Regione si ispirano ai seguenti obiettivi:

a) assicurare la diffusione territoriale, la qualificazione e il costante miglioramento dell'offerta di attività e di servizi;

b) favorire la possibilità di apprendere e sviluppare le conoscenze degli individui lungo l'intero arco della vita, garantendo l'esercizio della libertà di scelta nella costruzione di percorsi lavorativi, professionali e imprenditoriali al fine di incrementare la capacità di inserimento e qualificare la permanenza nel mondo del lavoro;

c) sostenere lo sviluppo qualitativo dell'offerta di istruzione, pubblica e paritaria, contribuendo a rendere effettivo il diritto all'apprendimento per tutti, anche attraverso la flessibilità dei percorsi;

d) sviluppare e promuovere le politiche del lavoro al fine di favorire l'incontro fra la domanda e l'offerta;

e) prevenire la disoccupazione incentivando intese e accordi tra soggetti pubblici e privati per la realizzazione di iniziative locali;

f) favorire azioni di pari opportunità volte a migliorare l'accesso e la partecipazione delle donne al mercato del lavoro con interventi specifici per sostenere l'occupazione femminile, ad eliminare la disparità nell'accesso al lavoro, favorendo i percorsi di carriera, e a conciliare la vita familiare con quella professionale;

g) promuovere l'inserimento o il reinserimento nel mercato del lavoro delle persone esposte al rischio di esclusione sociale attraverso percorsi di sostegno e accesso alle misure di politica del lavoro;

h) sviluppare le azioni volte a garantire ai disabili il pieno accesso agli interventi previsti dalla presente legge;

i) promuovere l'innovazione, sviluppando con le parti sociali i necessari accordi, al fine di raggiungere elevati livelli di sicurezza e qualità del lavoro, come fondamento necessario per la competizione qualitativa e l'incremento della produttività;

i bis)⁽⁸⁾ promuovere il rafforzamento delle politiche di sostegno alla continuità lavorativa al fine di favorire condizioni lavorative stabili;

i ter)⁽⁸⁾ promuovere azioni di pari opportunità e qualità delle condizioni lavorative dei cittadini immigrati.

Titolo II

LE POLITICHE DI INTERVENTO

Capo I

Le politiche integrate dell'educazione, dell'istruzione, dell'orientamento e della formazione professionale

Art. 2

Interventi di attuazione delle politiche integrate dell'educazione, dell'istruzione, dell'orientamento e della formazione professionale

1. Le politiche integrate dell'educazione, dell'istruzione, dell'orientamento e della formazione professionale si attuano attraverso interventi diretti e indiretti. Per interventi diretti si intendono azioni di sostegno, anche di tipo finanziario, in risposta a bisogni riferibili alla domanda individuale; per interventi indiretti si intendono azioni di consolidamento e sviluppo dei sistemi dell'educazione, dell'istruzione, della formazione professionale e dell'orientamento, finalizzate ad assicurare l'accessibilità e il miglioramento sia dell'offerta formativa che dei servizi ad essa connessi, nonché azioni di indirizzo, coordinamento, regolazione, qualificazione, monitoraggio e valutazione dei sistemi stessi, nelle loro articolazioni pubbliche e private.

2. L'insieme organico degli interventi delle politiche integrate dell'educazione, dell'istruzione, dell'orientamento e della formazione professionale, attuati ai sensi e per i fini della presente legge, è volto alla progressiva costruzione di un sistema integrato regionale per il diritto all'apprendimento.

Art. 3

Finalità degli interventi educativi per la prima infanzia

1. La Regione promuove e coordina interventi educativi unitari rivolti all'infanzia, tesi alla piena e completa realizzazione dei diritti della persona e informati ai principi del pieno e inviolabile rispetto della libertà e della dignità personale, della solidarietà, dell'eguaglianza di opportunità, della valorizzazione della differenza di genere, dell'integrazione delle diverse culture, garantendo il benessere psicofisico e lo sviluppo delle potenzialità cognitive, affettive e sociali.

2. La Regione, nel promuovere la realizzazione di servizi efficaci in relazione ai bisogni emergenti nel proprio territorio, si ispira alle seguenti finalità:

- a) innovazione e sperimentazione;
- b) continuità educativa;
- c) massima diffusione territoriale degli interventi e raggiungimento della più ampia utenza;
- d) diversificazione delle offerte e flessibilità dell'organizzazione;
- e) omogenea qualità dell'offerta;
- f) risposte personalizzate alla molteplicità dei bisogni;

g) organizzazione degli interventi per garantire le pari opportunità e conciliare la vita professionale dei genitori con quella familiare;

h) ottimizzazione dell'uso delle risorse, in relazione alla qualità e all'economicità;

i) tutela dei diritti all'educazione dei disabili.

Art. 4⁽⁴⁹⁾

Tipologie degli interventi e servizi educativi per la prima infanzia

1. Gli interventi per la realizzazione delle finalità di cui all'articolo 3, sono rivolti ai bambini in età compresa da tre mesi a tre anni e consistono in:

a) nido di infanzia, quale servizio educativo e sociale per la prima infanzia, aperto a tutti i bambini senza alcuna discriminazione, che concorre con le famiglie alla crescita, cura, formazione e socializzazione dei bambini, assicurando la realizzazione di programmi educativi, il gioco, i pasti e il riposo pomeridiano;

b) servizi integrativi che hanno l'obiettivo di ampliare l'azione dei nidi di infanzia, garantendo risposte flessibili e differenziate alle esigenze delle famiglie e dei bambini, che possono comprendere servizi con caratteristiche educative, ludiche, culturali e di aggregazione sociale, anche per fruizioni temporanee o saltuarie nella giornata, rivolte ai soli bambini o ai bambini con i loro genitori o adulti accompagnatori, e servizi educativi e di cura presso il domicilio della famiglia o dell'educatore;

c) nido aziendale, quale servizio educativo localizzato nel luogo di lavoro o nelle immediate vicinanze, promosso da uno o più enti o aziende pubbliche o private per accogliere, anche in via non esclusiva, i figli dei lavoratori dipendenti.

2. I nidi di infanzia ed i servizi di cui al comma 1, si attengono agli standard strutturali, qualitativi ed alle qualifiche professionali definiti dal regolamento di cui all'articolo 32, comma 2.

3. Il comune è titolare delle funzioni amministrative in materia di servizi ed interventi educativi che gestisce in forma diretta, in associazione con uno o più o tutti i comuni compresi nella zona socio-sanitaria di cui all'articolo 19 della legge regionale 3 ottobre 1997, n. 72 (Organizzazione e promozione di un sistema di diritti di cittadinanza e di pari opportunità: riordino dei servizi socio-assistenziali e socio-sanitari integrati), anche attraverso gli strumenti previsti dal decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 (Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali).

4. I comuni, per l'erogazione dei servizi nell'ambito delle risorse programmate, possono convenzionarsi con soggetti pubblici e privati accreditati ai sensi del regolamento di cui all'articolo 32, comma 2, ed ammettere gli

interessati alla fruizione delle prestazioni e dei servizi di rete tramite appositi buoni-servizio, le cui modalità di attribuzione sono disciplinate da apposito regolamento comunale, da adottarsi entro sei mesi dall'entrata in vigore del regolamento di cui all'articolo 32, comma 2.

5. I comuni, con riferimento agli standard previsti dal regolamento di cui all'articolo 32, comma 2, autorizzano soggetti privati e pubblici ad istituire e gestire servizi di carattere educativo e concedono ai soggetti autorizzati che ne facciano richiesta, l'accreditamento.

6. L'esercizio dei servizi educativi per la prima infanzia privo dell'autorizzazione di cui al comma 5, comporta la cessazione del servizio ad iniziativa del comune, con procedure definite dai regolamenti comunali.

Art. 5

Educazione non formale degli adolescenti, dei giovani e degli adulti

1. Per educazione non formale si intende l'insieme di interventi educativi non finalizzati direttamente al rilascio di titoli di studio o di attestati professionali, ancorché valutabili secondo quanto stabilito nel sistema generale dei crediti formativi e di istruzione di cui all'articolo 32, comma 2, lettera c).

2. La Regione promuove interventi di educazione non formale degli adolescenti, dei giovani e degli adulti al fine di concorrere ad assicurare lo sviluppo dell'identità personale e sociale, nel rispetto della libertà e della dignità della persona, dell'uguaglianza e delle pari opportunità, in relazione alle condizioni fisiche, culturali, sociali e di genere.

3. La Regione, per rendere effettivo il diritto all'apprendimento lungo tutto l'arco della vita, sviluppa, nell'ambito della programmazione dell'offerta formativa integrata, il progressivo raccordo delle iniziative educative non formali rivolte agli adulti presenti sul territorio regionale, in un insieme organico e qualificato di opportunità educative per la popolazione, basato su accordi ed intese di rete fra tutti i soggetti, pubblici e privati, promotori delle iniziative stesse.

4. Con il regolamento di cui all'articolo 32, comma 2, sono definite le caratteristiche strutturali ed organizzative del sistema di educazione non formale degli adolescenti, dei giovani e degli adulti.

Art. 6

Interventi per lo sviluppo del sistema di istruzione

1. Nel rispetto delle norme generali sull'istruzione e dei principi fondamentali stabiliti con legge dello Stato,

la Regione promuove sul proprio territorio un organico sviluppo, qualitativo e quantitativo, dell'istruzione scolastica.

2. Le finalità di cui al comma 1 sono perseguite in particolare attraverso le seguenti funzioni:

a) la programmazione dell'offerta formativa integrata tra istruzione e formazione professionale;

b) la programmazione, sul piano regionale, nei limiti delle disponibilità di risorse umane e finanziarie, della rete scolastica, sulla base dei piani provinciali di cui all'articolo 29, comma 2, assicurando il coordinamento con la programmazione di cui alla lettera a);

c) la suddivisione, anche sulla base delle proposte degli enti locali interessati, del territorio regionale in ambiti funzionali al miglioramento dell'offerta formativa;

d) la determinazione del calendario scolastico;

e) i contributi alle scuole non statali;

f) le iniziative e le attività di promozione relative alle funzioni di cui al presente elenco.

3. La Regione, al fine di raccordare organicamente le proprie competenze con quelle esercitate dall'amministrazione statale e dagli enti locali nel campo dell'istruzione, sviluppa le azioni di cui al comma 2, osservando il metodo della concertazione interistituzionale e stipulando con i suddetti enti intese operative.

Art. 6 bis⁽⁴⁾

Ambito funzionale e soggetti della programmazione della rete scolastica regionale

1. Nell'ambito delle procedure programmatiche nonché dei criteri e modalità di distribuzione delle risorse umane e finanziarie disponibili stabilite dal regolamento di cui all'articolo 32, sono soggetti della programmazione:

a) le istituzioni scolastiche autonome;

b) i comuni delle zone socio-sanitarie;

c) le province;

d) la Regione.

Art. 6 ter⁽⁵⁾

Conferenza zonale per l'istruzione

1. La conferenza zonale per l'istruzione è formata da tutti i sindaci o assessori delegati di ciascuna zona socio-sanitaria.

2. La conferenza zonale disciplina con regolamento interno il proprio funzionamento.

3. La conferenza zonale è convocata per la prima volta dal sindaco o assessore delegato del comune della zona socio-sanitaria con maggior numero di abitanti;

fino all'adozione del regolamento di cui al comma 2, la conferenza approva i propri atti con il voto favorevole dei sindaci o assessori delegati che rappresentano la metà più uno degli abitanti della zona.

4. Secondo quanto previsto dai rispettivi regolamenti, ciascuna conferenza garantisce la partecipazione delle province nonché modalità continuative di confronto con le rappresentanze espressive delle componenti delle istituzioni scolastiche autonome per tutto ciò che concerne lo sviluppo a livello locale del sistema di educazione e istruzione.

5. Le modalità continuative di confronto di cui al comma 4 assicurano il ruolo delle parti sociali con particolare riferimento alle organizzazioni sindacali di categoria per ciò che concerne le modalità di assegnazione e mobilità del personale.

Art. 6 quater⁽⁶⁾

Intese Stato-Regione per la continuità del diritto all'istruzione

1. Al fine dell'attuazione della programmazione della rete scolastica, fino al completo trasferimento dallo Stato alla Regione delle risorse umane e finanziarie attinenti al settore dell'istruzione, la Giunta regionale promuove intese con il Ministero dell'istruzione, università e ricerca per definire:

a) le modalità per la determinazione e l'assegnazione da parte statale, in tempi certi, delle risorse umane e finanziarie destinate annualmente alla Regione per lo sviluppo della rete scolastica regionale;

b) le forme di collaborazione tra gli uffici dell'amministrazione regionale e gli uffici decentralizzati dell'amministrazione scolastica statale in ordine all'istruttoria per l'attuazione della programmazione regionale della rete scolastica e ai relativi adempimenti per l'assegnazione e la mobilità del personale;

c) le modalità di integrazione e di condivisione dei sistemi e dei flussi informativi.

2. Le intese di cui al comma 1 garantiscono la indefettibile continuità dell'azione amministrativa in tutte le fasi di attuazione della programmazione della rete scolastica.

Art. 7

Finalità, destinatari e tipologie degli interventi per il diritto allo studio scolastico

1. La Regione promuove servizi e interventi volti a rendere effettivo il diritto all'apprendimento e all'istruzione scolastica dei soggetti frequentanti le scuole statali, le scuole paritarie private e degli enti locali, dall'infanzia fino all'assolvimento dell'obbligo scolastico e formativo.

2. Le finalità di cui al comma 1 sono perseguite attraverso:

a) il sostegno di tutti i servizi e le iniziative di supporto alla frequenza delle attività scolastiche;

b) l'erogazione di provvidenze economiche prioritariamente destinate ai soggetti appartenenti a famiglie in condizioni svantaggiate;

c) lo sviluppo di azioni di miglioramento della qualità dell'offerta di istruzione e formazione prioritariamente finalizzate alla riduzione dell'insuccesso e dell'abbandono scolastico.

3. Per la realizzazione delle finalità di cui al presente articolo, il piano di indirizzo generale integrato di cui all'articolo 31 individua gli interventi, rivolti agli studenti, che prescindono dal possesso di determinati requisiti soggettivi e oggettivi e gli interventi attribuiti per concorso.

4. Il piano di indirizzo generale integrato prevede, altresì:

a) le modalità di individuazione dei requisiti di merito e di reddito;

b) i criteri per la contribuzione finanziaria dei destinatari degli interventi rivolti agli studenti, che può essere differenziata in fasce connesse al reddito delle famiglie dei medesimi, fino ad essere eventualmente esclusa.

Art. 8

Finalità e destinatari degli interventi per il diritto allo studio universitario

1. In attuazione degli articoli 3 e 34 della Costituzione, la Regione interviene per rimuovere gli ostacoli di ordine economico e sociale che di fatto limitano l'eguaglianza dei cittadini nell'accesso all'istruzione superiore e, in particolare, per consentire ai capaci e meritevoli, anche se privi di mezzi, di raggiungere i gradi più alti degli studi.

2. Gli interventi sono destinati agli studenti iscritti, per il conseguimento di un titolo di valore legale, ai corsi di studio delle università degli studi e degli istituti di alta formazione e specializzazione artistica e musicale, con sede in Toscana, tutti denominati in seguito, ai fini della presente legge, Università.

3. La Regione assicura il coordinamento dei propri interventi con quelli di competenza delle Università della Toscana.

Art. 9

Tipologie degli interventi per il diritto allo studio universitario

1. Gli interventi attuati per le finalità di cui all'arti-

colo 8, comma 1, sono realizzati avendo riguardo sia al momento di ingresso nel sistema universitario toscano, con azioni di informazione e di integrazione culturale, sia agli aspetti logistici e di possibilità di permanenza nelle sedi di studio, attivando appositi servizi di ristorazione, di alloggio e di sostegno finanziario attraverso borse di studio ed altre forme, sia alle prospettive di collocazione professionale con azioni di orientamento al lavoro in rapporto con i centri per l'impiego.

2. Il piano di indirizzo generale integrato di cui all'articolo 31 individua gli interventi che prescindono dal possesso di determinati requisiti soggettivi e oggettivi degli studenti, gli interventi che non prescindono dai suddetti requisiti o che vengono attribuiti per concorso e gli interventi cumulabili di cui al comma 5.

3. Il piano di indirizzo generale integrato di cui all'articolo 31 stabilisce le modalità di individuazione dei requisiti di merito e di reddito degli studenti per l'accesso agli interventi attribuiti per concorso e determina, altresì, le entità dei benefici.

4. Le borse di studio possono essere concesse al fine di favorire il conseguimento della prima laurea, della prima laurea specialistica o di altri titoli equipollenti o superiori aventi valore legale. Il piano di indirizzo generale integrato di cui all'articolo 31 può prevedere la concessione di prestiti d'onore in sostituzione, anche parziale, delle borse di studio.

5.⁽³⁰⁾ I benefici di cui al comma 3 non possono essere cumulati con altre erogazioni finanziarie a qualsiasi titolo attribuite, salvo il caso di erogazioni concesse da istituzioni nazionali o straniere volte ad integrare, con soggiorni all'estero, l'attività di formazione o di ricerca dei borsisti e salvo il caso di erogazione di provvidenze da parte dell'Azienda di cui all'articolo 10 individuate dal regolamento regionale di cui all'articolo 32, comma 3.

6.⁽³¹⁾ Il servizio abitativo dell'Azienda di cui all'articolo 10, utilizzato per i propri fini istituzionali e per quelli delle Università, non costituisce esercizio di struttura ricettiva alberghiera ed extra-alberghiera.

Art. 10⁽³²⁾

Azienda regionale per il diritto allo studio universitario

1. E' istituita, a far data dal 1° luglio 2008, l'Azienda regionale per il diritto allo studio universitario (di seguito Azienda), ente dipendente dalla Regione, dotato di personalità giuridica, di autonomia amministrativa e gestionale, di proprio patrimonio e di proprio personale, con sede a Firenze.

2. L'Azienda, in collaborazione con le Università

degli Studi di Firenze, Pisa e Siena, la Scuola Normale Superiore di Pisa, la Scuola Superiore di Studi universitari e di perfezionamento Sant'Anna di Pisa, l'Università per Stranieri di Siena, l'Istituto Italiano di Scienze Umane, l'Institution Markets Technologies di Lucca, l'Accademia di Belle Arti di Firenze, l'Accademia di Belle Arti di Carrara e con gli enti locali, realizza gli interventi di cui all'articolo 9 rivolti agli iscritti ai corsi di studio delle Università degli studi e degli istituti di alta formazione e specializzazione artistica e musicale con sede in Toscana.

3. L'Azienda realizza gli interventi di cui all'articolo 9, nei comuni dove hanno la sede legale le Università della Toscana e gli istituti di alta formazione e specializzazione artistica e musicale con sede in Toscana e nei comuni che ospitano le sedi decentrate.

4. Sono organi dell'Azienda il Consiglio di amministrazione, il Presidente e il Collegio dei revisori; le modalità di funzionamento e le competenze rispettive sono stabilite dal regolamento di cui all'articolo 32, comma 3.

5. Il funzionamento dell'Azienda è disciplinato da un regolamento, approvato dal Consiglio di amministrazione della stessa, che prevede una articolazione organizzativa per ognuna delle sedi territoriali di Firenze, Pisa e Siena tenendo conto dei servizi per gli studenti e delle loro specificità.

6. Tale articolazione organizzativa territoriale garantisce i necessari raccordi tra l'organizzazione dei servizi e l'organizzazione didattica dell'ateneo, secondo le modalità previste dal regolamento organizzativo dell'azienda.

7. L'articolazione organizzativa territoriale promuove incontri periodici con le rappresentanze territoriali degli studenti e dell'ateneo per monitorare lo stato dei servizi ed il raccordo con l'organizzazione didattica.

8. Sono soggetti all'approvazione della Giunta regionale:

a) il regolamento organizzativo dell'Azienda, di cui al comma 5;

b) il bilancio previsionale economico dell'Azienda con l'allegato piano di attività annuale, previa espressione del parere del Consiglio regionale;

9. Il finanziamento dell'Azienda è assicurato mediante:

a) finanziamento regionale;

b) proventi dei servizi resi per l'attuazione del diritto allo studio universitario;

c) altre entrate proprie;

d) accensione di mutui per spese di investimento nei limiti stabiliti dalla Giunta regionale.

10. Il patrimonio dell'Azienda è vincolato nell'uso all'attuazione degli interventi del diritto allo studio universitario di cui all'articolo 9.

11. L'Azienda predispone il piano degli investimenti per il diritto allo studio universitario, previa consultazione con i comuni dove hanno sede legale le Università della Toscana e con i comuni che ospitano le sedi decentrate.

Art. 10 bis⁽³³⁾

Consiglio di amministrazione dell'Azienda regionale per il diritto allo studio universitario

1. Il Consiglio di amministrazione dell'Azienda è composto da:

a) cinque componenti, di cui uno con funzioni di Presidente, scelti dal Presidente della Giunta regionale;

b) il Presidente del Comitato Regionale di Coordinamento delle Università Toscane (CORECO), di cui all'articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 27 gennaio 1998, n. 25 (Regolamento recante disciplina dei procedimenti relativi allo sviluppo ed alla programmazione del sistema universitario, nonché ai comitati regionali di coordinamento, a norma dell'articolo 20, comma 8, lettere a) e b), della legge 15 marzo 1997 n. 59) o suo delegato permanente;

c) i tre Presidenti dei Consigli territoriali degli studenti, di cui all'articolo 10 sexies, comma 7.

2. Il Consiglio di amministrazione è nominato con decreto del Presidente della Giunta Regionale: la sua durata coincide con quella della legislatura regionale.

3. Fermo restando il disposto del comma 2, i componenti nominati ai sensi del comma 1, lettera c) restano in carica nel Consiglio di amministrazione dell'Azienda:

a) dopo la scadenza di cui al comma 4 dell'articolo 10 sexies, fino alla loro sostituzione a seguito delle elezioni delle rappresentanze studentesche negli organi universitari;

b) dopo il conseguimento della laurea, fino alla sostituzione.

4. Il Consiglio di amministrazione si intende validamente costituito con la nomina della maggioranza dei componenti.

5. Il Consiglio di amministrazione si riunisce con il Consiglio regionale degli studenti almeno due volte all'anno per la definizione del piano annuale degli interventi e per il consuntivo del piano dell'anno precedente.

6. Il Consiglio di amministrazione dell'Azienda definisce gli obiettivi ed i programmi da attuare, indica le priorità ed emana le direttive generali per l'azione amministrativa e la gestione, verifica la rispondenza dei risultati della gestione amministrativa alle direttive generali impartite.

7. Qualora il Consiglio di amministrazione nell'assumere le proprie determinazioni non ritenga di accogliere il parere del Consiglio regionale degli studenti, ne dà atto fornendo espressa motivazione e riferendo in una successiva riunione del Consiglio regionale degli studenti.

Art. 10 ter⁽³⁴⁾

Collegio dei revisori

1. Il Collegio dei revisori è composto da tre membri effettivi, di cui uno con funzioni di Presidente, nominati dal Consiglio regionale, scelti tra gli iscritti nel registro dei revisori contabili, di cui al decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 88 (Attuazione della direttiva 84/253/CEE, relativa all'abilitazione delle persone incaricate del controllo di legge di documenti contabili).

2. Il Collegio assume validamente le proprie determinazioni con la presenza di due componenti.

3. La durata in carica del Collegio dei revisori coincide con quella della legislatura regionale.

4. Il Collegio dei revisori esamina tutti gli atti approvati dall'Azienda ai fini del controllo di legittimità contabile e amministrativa.

Art. 10 quater⁽³⁵⁾

Poteri di vigilanza

1. La Giunta regionale esercita la vigilanza sull'amministrazione dell'Azienda e può disporre ispezioni mediante la nomina di uno o più ispettori scelti tra il personale regionale dirigente al fine di verificare il regolare funzionamento dell'Azienda.

2. I poteri sostitutivi regionali nei confronti degli organi dell'Azienda sono esercitati ai sensi della normativa regionale vigente in materia di commissari nominati dalla Regione.

Art. 10 quinquies⁽³⁶⁾

Istituzione della Conferenza regionale per il diritto allo studio universitario

1. Al fine di realizzare il coordinamento degli interventi della Regione con quelli degli enti locali e delle Università è istituita la Conferenza regionale per il

diritto allo studio universitario, di seguito denominata Conferenza.

2. La Conferenza è nominata con decreto del Presidente della Giunta regionale ed è costituita dai seguenti membri:

a) il Presidente della Giunta regionale, o un suo delegato, con funzioni di Presidente;

b) il Presidente dell'Azienda regionale per il diritto allo studio universitario;

c) un rappresentante nominato da ciascuna delle seguenti istituzioni: Università degli Studi di Firenze, Università degli Studi di Pisa, Università degli Studi di Siena, Scuola Normale Superiore di Pisa, Scuola Superiore di Studi universitari e di perfezionamento Sant'Anna di Pisa, Università per Stranieri di Siena, Istituto Italiano di Scienze Umane, Institution Markets Technologies di Lucca, Accademia di Belle Arti di Firenze, Accademia di Belle Arti di Carrara;

d) un rappresentante congiuntamente designato dagli istituti di alta formazione e specializzazione artistica e musicale della Toscana e dall'Istituto Superiore per le Industrie artistiche di Firenze;

e) i Presidenti dei Consigli territoriali degli studenti, di cui all'articolo 10 sexies;

f) i sindaci dei Comuni di Firenze, Pisa e Siena, o loro delegati.

2 bis.⁽⁵⁰⁾ Il Presidente della Giunta regionale può adottare il decreto di cui al comma 2, quando sia possibile nominare almeno la metà più uno dei membri.

3. Qualora gli argomenti all'ordine del giorno riguardino questioni relative alle sedi decentrate delle Università, sono invitati a partecipare alle sedute anche i sindaci, o loro delegati, dei comuni sedi di decentramento universitario.

4. La Conferenza esprime pareri:

a) sugli atti di programmazione regionale in materia di diritto allo studio universitario;

b) sul piano degli investimenti;

c) sulle proposte di sviluppo universitario in Toscana per gli aspetti, anche programmatici, inerenti il diritto allo studio universitario;

d) sul piano annuale delle attività e sul bilancio di esercizio dell'Azienda.

5. La Conferenza si riunisce almeno due volte l'anno: le sedute della Conferenza sono valide con la presenza della maggioranza assoluta dei componenti effettivamente nominati⁽⁵¹⁾.

Art. 10 sexies⁽³⁷⁾

Consiglio territoriale degli studenti per il controllo della qualità

1. Al fine della verifica e del controllo sulla qualità e sulla regolare e corretta erogazione dei servizi sul territorio è istituito per ogni ambito territoriale delle Università di Firenze, Pisa e Siena, un Consiglio territoriale degli studenti per il controllo della qualità.

2. Ciascun Consiglio territoriale è composto da sette studenti eletti dagli iscritti presso ciascuna Università e presso gli istituti di alta formazione e specializzazione artistica e musicale.

3. Il Consiglio territoriale degli studenti svolge i seguenti compiti:

a) acquisire dati e informazioni sui servizi offerti dall'Azienda nel proprio ambito territoriale;

b) verificare l'organizzazione, la qualità e la gestione dei servizi erogati nell'area territoriale dall'Azienda attraverso il controllo degli standard di qualità definiti nella carta dei servizi nel rispetto dei criteri di qualità, efficienza ed economicità;

c) verificare la rispondenza agli standard stabiliti a livello regionale e aziendale;

d) proporre all'Azienda soluzioni in grado di innovare i servizi sul territorio e di migliorarne la qualità.

4. I membri del Consiglio durano in carica due anni, decadono qualora venga meno il requisito dell'appartenenza all'Università e possono essere rinnovati una sola volta.

5. L'articolazione organizzativa territoriale dell'Azienda, di cui all'articolo 10 comma 5, garantisce il pieno svolgimento dei compiti del Consiglio territoriale degli studenti e ne costituisce il riferimento per l'adozione delle misure organizzative di funzionamento dei servizi.

6. I membri del Consiglio territoriale degli studenti hanno diritto di accesso nei locali destinati ai servizi.

7. Il funzionamento del Consiglio è disciplinato da apposito regolamento adottato dallo stesso. Il Consiglio elegge al proprio interno il Presidente.

Art. 10 septies⁽³⁸⁾

Consiglio regionale degli studenti

1. Al fine di garantire il coinvolgimento e l'effettiva partecipazione degli studenti alla realizzazione del sistema integrato degli interventi e dei servizi di cui alla presente legge, è istituito il Consiglio regionale degli studenti, composto dagli studenti membri dei Consigli territoriali, di cui all'articolo 10 sexies.

2. Il Consiglio regionale degli studenti è nominato dal Presidente della Giunta regionale.

3. Il Presidente del Consiglio regionale degli studenti è individuato dal Consiglio fra i tre Presidenti dei Consigli territoriali, di cui all'articolo 10 sexies, garantendo l'alternanza annuale di ciascun ambito territoriale alla presidenza.

4. Il Presidente del Consiglio regionale degli studenti dura in carica un anno.

5. Il Consiglio regionale degli studenti ha i seguenti compiti:

a) esprime pareri e formula proposte in merito al piano di indirizzo generale integrato, di cui all'articolo 31;

b) esprime pareri e formula proposte sul piano annuale degli interventi, sul bilancio preventivo e di esercizio, sui criteri di erogazione dei servizi in materia di diritto allo studio universitario.

c) acquisisce dall'Azienda regionale dati e informazioni utili per la formulazione di valutazioni e proposte migliorative della qualità dei servizi offerti;

d) indica i rappresentanti degli studenti nelle Commissioni istituite dall'Azienda.

6. I membri del Consiglio regionale degli studenti durano in carica due anni, decadono qualora venga meno il requisito dell'appartenenza all'Università e possono essere rinnovati una sola volta.

6 bis.⁽⁴⁵⁾ Ai componenti del Consiglio compete il rimborso delle spese sostenute per la partecipazione alle sedute secondo modalità definite dal regolamento di cui all'articolo 32, comma 3.

7. Il funzionamento del Consiglio è disciplinato da apposito regolamento interno adottato dallo stesso.

Art. 11

Disposizioni relative al personale⁽³⁹⁾

1.⁽⁴⁰⁾ Al personale dell'Azienda di cui all'articolo 10 si applica il contratto collettivo di lavoro del comparto Regioni - Autonomie locali.

2. Al personale iscritto nei ruoli delle Aziende, già trasferito dalla Regione Toscana ai sensi della legge regionale 11 agosto 1993, n. 55 (Norme per l'attuazione del diritto allo studio universitario), continuano ad applicarsi i benefici derivanti dalle disposizioni di cui alla legge regionale 10 maggio 1982, n. 35 (Trattamento previdenziale del personale regionale).

3.⁽⁴¹⁾ Le disposizioni di cui all'articolo 7 della legge regionale 3 maggio 2007 n. 27 (Misure di razionalizzazione delle spese per il personale. Modifiche alla legge 5 agosto 2003, n. 44 "Ordinamento della dirigenza e della struttura operativa della regione. Modifiche alla

legge regionale 17 marzo 2000, n. 26 (Riordino della legislazione regionale in materia di organizzazione e personale)") trovano applicazione anche nei confronti dell'Azienda regionale e del relativo personale.

4.⁽⁴²⁾ Le modifiche della dotazione organica dell'Azienda sono approvate dalla Giunta regionale entro sessanta giorni dalla presentazione della stessa.

4 bis.⁽⁴³⁾ Le disposizioni regionali in materia di risoluzione consensuale del rapporto di lavoro dei dirigenti del ruolo unico regionale si applicano al personale dirigenziale di ruolo dell'Azienda.

Art. 12

Orientamento

1. La Regione garantisce ai cittadini di ogni età il diritto all'orientamento per la conoscenza delle opportunità finalizzate alla costruzione di percorsi individuali in ambito educativo e scolastico, formativo e professionale, tenendo conto delle capacità e delle aspirazioni individuali per il pieno sviluppo della persona umana e in relazione ai cambiamenti sociali.

2. Gli interventi e i servizi per l'orientamento si realizzano con il concorso dei soggetti pubblici e privati che attuano le politiche integrate dell'educazione, dell'istruzione, della formazione e del lavoro, anche attraverso l'alternanza tra i sistemi, in raccordo con la rete dei servizi per l'impiego.

2 bis.⁽⁴⁶⁾ Per le finalità di cui al comma 1 il sistema provinciale per l'impiego, gli istituti scolastici e le università possono promuovere tirocini estivi di orientamento in favore degli studenti iscritti alla scuola secondaria superiore e degli studenti universitari, secondo modalità annualmente definite con deliberazione della Giunta regionale.

Art. 13

Obbligo di istruzione⁽⁵²⁾

1. Nell'ambito dell'attuazione del diritto dovere all'istruzione e alla formazione, la Regione promuove e sostiene l'offerta qualitativamente e quantitativamente adeguata di percorsi formativi rivolti sia all'ambito della formazione professionale e dell'apprendistato a completamento dei percorsi nell'ambito dell'istruzione, sia al rientro nel sistema di istruzione per il completamento del ciclo di studio. A tal fine la Regione favorisce tutte le opportunità di integrazione e di personalizzazione per il successo formativo e per prevenire l'abbandono scolastico.

2. La Regione adotta le misure necessarie per l'as-

solvimento dell'obbligo di istruzione nel sistema della formazione professionale con un percorso triennale destinato al conseguimento di una qualifica professionale, strutturato da un primo biennio scolastico, integrato da specifiche finalità formative diversamente graduate tra il primo e il secondo anno, e un terzo anno interamente professionalizzante che è realizzato:

a) dalle scuole accreditate per la formazione professionale secondo il sistema regionale toscano anche in collaborazione con agenzie formative accreditate ed eventualmente con altre scuole;

b) dalle agenzie formative accreditate per la formazione professionale secondo il sistema regionale toscano anche in collaborazione con una scuola o reti di scuole;

c) dalle scuole non accreditate purché in collaborazione con agenzie formative accreditate per la formazione professionale secondo il sistema regionale toscano, o con un'altra scuola accreditata o reti di scuole.

3. Per il terzo anno professionalizzante possono essere eventualmente previste modalità formative a distanza.

4. Nell'ambito delle competenze regionali l'offerta di percorsi formativi è volta a soddisfare in modo uguale le richieste e le esigenze di entrambi i generi e tiene conto dei giovani stranieri o in stato di disabilità.

5. Al fine di sostenere i giovani nella scelta per l'assolvimento dell'obbligo di istruzione tra il sistema dell'istruzione e quello della formazione professionale è garantito il servizio di orientamento svolto dalle province a partire dall'ultimo anno della scuola secondaria di primo grado.

6. Il progetto del percorso formativo individualizzato indica le procedure di accertamento delle competenze per il conseguimento della qualifica finale, secondo le modalità stabilite nel regolamento di cui all'articolo 32, comma 2, lettera c).

Art. 14

Formazione post-obbligo e superiore

1. La Regione articola la propria offerta formativa mediante i seguenti interventi:

a) formazione di supporto all'inserimento e al reinserimento lavorativo;

b) corsi di istruzione e formazione tecnica superiore a carattere post-secondario;

b bis)⁽⁵³⁾ percorsi formativi realizzati attraverso gli istituti tecnici superiori;

c) formazione professionalizzante all'interno di corsi di laurea universitari;

d) percorsi di formazione post-universitaria rivolti a giovani e adulti, occupati e non occupati.

2. La Regione interviene a sostegno della domanda individuale di formazione post-obbligo e superiore con misure anche di carattere finanziario.

Art. 15

Formazione continua

1. Al fine di assicurare il diritto all'apprendimento per tutto l'arco della vita, la Regione sostiene lo sviluppo delle competenze generali e tecnico-professionali dei soggetti occupati, promuovendo gli interventi volti all'adeguamento delle competenze, alla qualificazione e specializzazione professionale, al perfezionamento e alla riqualificazione professionale, anche imprenditoriale, e sostenendo la formazione continua e ricorrente, nonché quella conseguente alla riconversione di attività produttive. In tale ambito, gli interventi debbono considerare l'insieme delle misure di formazione continua, di provenienza pubblica o privata.

Art. 16⁽²⁶⁾

Formazione professionale

1. Il sistema regionale della formazione professionale ha le seguenti finalità:

a) assicurare standard di qualità dell'offerta formativa mediante l'innovazione dei profili e delle competenze degli operatori della formazione, lo sviluppo e l'innovazione dei modelli formativi e delle modalità di erogazione dell'offerta;

b) ridurre il dislivello qualitativo e quantitativo fra la domanda e l'offerta di lavoro;

c) promuovere la formazione professionale in quanto servizio di interesse generale volto a rendere effettivo il diritto al lavoro ed alla sua libera scelta, favorendo la crescita della cultura professionale;

d) assicurare attività di qualificazione, riqualificazione, specializzazione e riconversione professionale.

Art. 17

Modalità di attuazione degli interventi di formazione professionale

1. Le attività di formazione professionale sono svolte secondo una delle seguenti modalità:

a) mediante convenzione o contratto⁽²⁷⁾ con organismi con finalità di formazione, nei casi in cui l'attività formativa sia finanziata, anche parzialmente, con contributi pubblici e sia conforme agli standard qualitativi di cui all'articolo 32, comma 4, lettera b);

b) mediante riconoscimento dell'attività formativa svolta da organismi con finalità di formazione, nei casi in cui essa non usufruisca di alcun finanziamento pubblico e

sia conforme agli standard qualitativi di cui all'articolo 32, comma 4, lettera b);

c) mediante autorizzazione ad enti ed imprese che, con il contributo finanziario pubblico, anche parziale, svolgono attività di formazione continua rivolta al personale di appartenenza o finalizzata all'inserimento lavorativo nella propria organizzazione aziendale, sulla base di accordi sindacali.

2. La Regione interviene a sostegno della domanda individuale di formazione professionale con misure anche di carattere finanziario.

3. Le attività di formazione professionale svolte secondo modalità non ricomprese nel comma 1, non rientrano nell'ambito di applicazione della presente legge.

4. Le attività di cui al comma 1, lettere a) e b), sono attuate da organismi con finalità di formazione che siano stati accreditati dalla Regione Toscana ai sensi dell'articolo 32, comma 4, lettera b), aventi o meno scopo di lucro, ivi compresi gli istituti scolastici e le università.

5. I beni acquisiti o prodotti nell'ambito delle attività svolte mediante la convenzione⁽²⁸⁾ di cui al comma 1, lettera a), entrano a far parte, secondo le rispettive competenze, del patrimonio disponibile della Regione o delle province.

6. Gli interventi formativi di cui al comma 1, lettere a) e b), si concludono con la certificazione dell'avvenuta frequenza ovvero con un esame di idoneità il cui esito positivo costituisce presupposto per l'attestazione dell'avvenuto conseguimento della qualifica o specializzazione professionale.

Art. 18

Accertamento del reddito per l'accesso alle prestazioni

1. L'accesso alle prestazioni per cui rilevano le condizioni economiche dei destinatari è subordinato all'accertamento del reddito effettuato secondo gli indicatori della situazione economica equivalente di cui al decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 109 (Definizioni di criteri unificati di valutazione della situazione economica dei soggetti che richiedono prestazioni sociali agevolate, a norma dell'articolo 59, comma 51, della legge 27 dicembre 1997, n. 449), e successive modifiche.

Art. 18 bis⁽⁹⁾

Obiettivi della formazione nell'apprendistato

1. La Regione riconosce i seguenti obiettivi qualificanti la formazione nell'apprendistato:

a) valorizzare e certificare dei contenuti formativi dei contratti di apprendistato;

b) certificare le competenze in correlazione alla definizione dei profili formativi;

c) individuare gli standard di riferimento per la definizione delle competenze dei tutori;

d) individuare i criteri e i requisiti di riferimento per la capacità formativa delle imprese;

e) garantire la formazione a tutti gli apprendisti.

Art. 18 ter⁽¹⁰⁾

Disciplina dell'apprendistato

1. La Regione, con il regolamento di cui all'articolo 32, sentita la Commissione regionale permanente tripartita, di cui all'articolo 23, disciplina i profili formativi, le modalità organizzative e di erogazione dell'attività formativa esterna per l'apprendistato per l'espletamento del diritto dovere di istruzione e formazione, per l'apprendistato professionalizzante e per l'apprendistato per l'acquisizione di un diploma o per percorsi di alta formazione.

Capo II

Il sistema regionale per l'impiego e le politiche del lavoro

Art. 19

Finalità

1. Al fine di rendere effettivo il diritto al lavoro, la Regione definisce le strategie e individua le proprie politiche in linea con gli orientamenti in materia di occupazione definiti dall'Unione europea.

2. La Regione promuove il diritto e l'accesso al lavoro delle persone disabili favorendo, attraverso il collocamento mirato, l'incontro tra le esigenze dei datori di lavoro e quelle dei lavoratori disabili.

Art. 20

Il sistema regionale per l'impiego

1. Il sistema regionale per l'impiego è costituito dalla rete delle strutture organizzate ai sensi del presente capo per il conseguimento delle finalità di cui all'articolo 19 e per la gestione dei relativi servizi.

2. Sono definiti servizi per l'impiego tutte quelle attività di informazione, orientamento, consulenza, aiuto, anche di ordine finanziario, resi dal sistema regionale per favorire l'incontro tra domanda e offerta di lavoro, l'accesso alla formazione, la promozione della imprenditorialità e le iniziative volte allo sviluppo dell'occupazione.

3. Fanno parte del sistema regionale per l'impiego i centri per l'impiego costituiti dalle province ai sensi dell'articolo 22.

4.⁽¹¹⁾ *La Regione promuove e favorisce il raccordo del sistema regionale per l'impiego, anche tramite convenzioni e misure finanziarie, con soggetti pubblici e privati accreditati ai sensi dell'articolo 20 ter, secondo criteri di economicità, cooperazione, integrazione e qualità.*

Art. 20 bis⁽¹²⁾

Istituzione dell'albo regionale delle agenzie per il lavoro

1. *E' istituito l'albo regionale delle agenzie per il lavoro che operano nel territorio della Regione.*

2. *Il regolamento regionale di cui all'articolo 32 disciplina l'articolazione e la tenuta dell'albo, le modalità e le procedure per l'iscrizione, i requisiti per l'autorizzazione con particolare riferimento alle competenze professionali e ai requisiti dei locali ove viene svolta l'attività, la sospensione e la revoca dell'autorizzazione.*

3. *L'iscrizione delle agenzie all'albo regionale è subordinata alla verifica della sussistenza dei requisiti giuridici e finanziari previsti dagli articoli 5 e 6 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276 (Attuazione delle deleghe in materia di occupazione e mercato del lavoro, di cui alla legge 14 febbraio 2003, n. 30) come modificato dal d.lgs. 6 ottobre 2004, n. 251.*

Art. 20 ter⁽¹³⁾

Istituzione dell'elenco regionale dei soggetti accreditati a svolgere servizi al lavoro

1. *E' istituito l'elenco regionale dei soggetti pubblici e privati accreditati a svolgere servizi al lavoro nel territorio della Regione.*

2. *Il regolamento regionale di cui all'articolo 32 disciplina l'articolazione e la tenuta dell'elenco, le modalità e le procedure per l'iscrizione, i requisiti per l'accreditamento dei soggetti pubblici e privati con particolare riferimento alle competenze professionali e ai requisiti dei locali ove viene svolta l'attività, la sospensione e la revoca dell'accreditamento.*

3. *L'iscrizione nell'elenco dei soggetti accreditati costituisce condizione necessaria per poter svolgere i servizi al lavoro.*

Art. 21

Le politiche del lavoro

1. *La Regione sviluppa e promuove politiche del lavoro per prevenire la disoccupazione, evitare la disoccupazione di lunga durata, agevolare l'inserimento lavorativo, favorendo la stabilità del lavoro,⁽¹⁴⁾ la mobilità*

professionale e le carriere individuali, sostenere il reinserimento nella vita professionale, in particolare di gruppi svantaggiati a rischio di esclusione sociale.

2. *Per il conseguimento del fine di cui al comma 1, la Regione:*

a) *sostiene azioni positive per le pari opportunità finalizzate all'occupazione femminile e mirate al superamento degli stereotipi sulle scelte formative, sui mestieri e sulle professioni ritenuti a prevalente concentrazione femminile o maschile⁽⁴⁸⁾;*

b) *promuove la diffusione della cultura di impresa, con particolare riferimento alla cultura cooperativa, e promuove l'imprenditoria giovanile e femminile favorendo l'avvio di nuove imprese con interventi di agevolazione e di sostegno alla loro creazione anche in forma cooperativa;*

c) *sostiene politiche contro l'esclusione sociale, al fine di favorire l'inserimento dei disabili e delle categorie svantaggiate;*

d) *promuove l'inserimento e il reinserimento dei disoccupati di lunga durata;*

d bis)⁽¹⁵⁾ promuove la stabilizzazione dei rapporti di lavoro, anche con incentivi per l'occupazione;

d ter)⁽²²⁾ interviene finanziariamente al fine di assicurare la continuità delle erogazioni ai lavoratori posti in cassa integrazione guadagni straordinaria.

2 bis.⁽¹⁶⁾ *La Regione valorizza la bilateralità fra le organizzazioni sindacali dei datori di lavoro e dei lavoratori come libera forma di collaborazione tra le parti.*

Art. 21 bis⁽¹⁷⁾

Convenzioni per l'inserimento lavorativo dei lavoratori svantaggiati e dei disabili

1. *Le agenzie autorizzate alla somministrazione di lavoro possono operare ai sensi dell'articolo 13 del d.lgs. 276/2003, a condizione che stipulino una convenzione con la provincia interessata.*

2. *Al fine di favorire l'inserimento lavorativo dei lavoratori svantaggiati e dei lavoratori disabili, secondo le modalità stabilite dall'articolo 14 del d.lgs. 276/2003, la provincia stipula una convenzione con le associazioni sindacali dei datori di lavoro e dei lavoratori più rappresentative a livello territoriale e con le associazioni di rappresentanza, assistenza e tutela delle cooperative di cui all'articolo 3 comma 4, lettera b) della legge regionale 24 novembre 1997, n. 87 (Disciplina dei rapporti tra le cooperative sociali e gli enti pubblici che operano nell'ambito regionale).*

3. *Il regolamento regionale di cui all'articolo 32 disciplina le procedure, le garanzie a tutela dei lavora-*

tori svantaggiati e dei disabili e i requisiti soggettivi e oggettivi per la stipula delle convenzioni di cui ai commi 1 e 2.

Art. 22

Il sistema provinciale per l'impiego

1. Le province, sulla base dei criteri stabiliti dalla Regione, al fine di assicurare l'integrazione dei servizi secondo la programmazione regionale, istituiscono il sistema provinciale integrato dei servizi all'impiego di cui fanno parte i centri per l'impiego.

2.⁽¹⁸⁾ Le province possono stipulare convenzioni con soggetti pubblici e privati accreditati, ai sensi dell'articolo 20 ter, secondo criteri di economicità, cooperazione, integrazione e qualità.

3. Le province hanno il compito di gestire attraverso il sistema provinciale per l'impiego, di cui fanno parte i centri per l'impiego:

a) i servizi connessi alle funzioni e ai compiti relativi al collocamento, e all'incontro fra la domanda e l'offerta di lavoro;

b) i servizi connessi ai compiti di gestione in materia di politiche attive del lavoro;

c) gli interventi di prevenzione della disoccupazione;

d)⁽⁵⁴⁾ le attività di orientamento di cui all'articolo 12 e le attività relative all'obbligo di istruzione di cui all'articolo 13.

4. Al fine di garantire omogeneità nell'erogazione dei servizi nel territorio regionale, con il regolamento di cui all'articolo 32, comma 5, sono stabiliti le tipologie dei servizi per l'impiego, gli standard minimi di efficienza dei servizi e la qualità delle prestazioni.

Art. 22 bis⁽¹⁾

Regolamento regionale in materia di incontro fra domanda e offerta di lavoro

1. Con regolamento regionale, al fine di garantire l'uniformità e la semplificazione delle modalità di incontro fra domanda e offerta di lavoro nel sistema regionale dei servizi per l'impiego, sentiti gli organismi rappresentativi degli enti locali e delle parti sociali, sono definiti in particolare:

a) l'attuazione e le modalità di gestione dell'elenco anagrafico e della scheda professionale;

b) i criteri e le procedure per l'accertamento dello stato di disoccupazione;

c) gli indirizzi operativi per la verifica della conservazione, della perdita e della sospensione dello stato di disoccupazione;

d) le modalità di assunzione dei lavoratori e gli obblighi di comunicazione a carico dei datori di lavoro.

Art. 22 ter⁽²⁾

Avviamento a selezione nella pubblica amministrazione

1. Le pubbliche amministrazioni, come individuate dall'articolo 1 comma 2 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 (Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche), escluse⁽²⁹⁾ le sedi centrali e gli uffici periferici di amministrazioni ed enti pubblici a carattere nazionale o pluriregionale presenti sul territorio regionale, reclutano il personale per le qualifiche ed i profili per i quali è richiesto il solo requisito della scuola dell'obbligo, facendo salvi gli eventuali ulteriori requisiti per specifiche professionalità, mediante propria selezione dei soggetti, iscritti nell'elenco anagrafico ai sensi della normativa vigente, che abbiano la professionalità eventualmente richiesta ed i requisiti per l'accesso al pubblico impiego.

2. Le pubbliche amministrazioni, di cui al comma 1 possono, ove non procedano autonomamente, fare richiesta di avviamento a selezione ai servizi per l'impiego territorialmente competenti secondo l'ubicazione della sede di lavoro.

3. Il regolamento di cui all'articolo 22 bis definisce:

a) Il contenuto e le modalità di pubblicizzazione dell'avviso di selezione, le modalità di svolgimento della prova selettiva di idoneità e di assunzione agli impieghi;

b) Le modalità per la formazione della graduatoria e per l'ordine di precedenza per la convocazione alle prove selettive secondo i criteri del carico di famiglia, del reddito e dello stato di disoccupazione; la durata di validità della graduatoria e i motivi di decadenza dalla stessa.

Art. 23

Commissione regionale permanente tripartita

1. Al fine di assicurare il concorso delle parti sociali alla determinazione delle politiche del lavoro e alla definizione delle relative scelte programmatiche e di indirizzo della Regione, è costituita una Commissione regionale permanente tripartita.

2. La Commissione di cui al comma 1 svolge compiti di progettazione, proposta in tema di orientamento, formazione, mediazione di manodopera e politiche del lavoro, limitatamente alle funzioni di competenza regionale, nonché di valutazione e verifica dei risultati rispetto alle linee programmatiche e agli indirizzi elaborati dalla Regione.

3. La Commissione di cui al comma 1 formula, altresì, proposte sui criteri e sulle modalità per la definizione delle convenzioni tra sistema pubblico e soggetti pubbli-

ci e privati finalizzate al miglioramento della qualità dei servizi per l'impiego.

4. La procedura per la nomina della Commissione di cui al comma 1, la composizione e la durata in carica della stessa sono definite dal regolamento di cui all'articolo 32, comma 5. Fanno parte della Commissione, oltre alla rappresentanza istituzionale della Regione, i rappresentanti delle parti sociali più rappresentative a livello regionale, nel rispetto della pariteticità delle posizioni delle parti sociali stesse, il consigliere di parità nominato ai sensi del decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 196 (Disciplina dell'attività delle consigliere e dei consiglieri di parità e disposizioni in materia di azioni positive, a norma dell'articolo 47 della legge 17 maggio 1999, n. 144) nonché, per la trattazione di argomenti relativi all'attuazione della legge 12 marzo 1999, n. 68 (Norme per il diritto al lavoro dei disabili) o comunque afferenti al collocamento dei disabili, i rappresentanti delle associazioni dei disabili più rappresentative a livello regionale.

5. Il funzionamento della Commissione di cui al comma 1 è definito in apposito regolamento interno, approvato dalla Commissione stessa.

Art. 24

Comitato di coordinamento istituzionale

1. Al fine di assicurare l'efficace coordinamento delle funzioni istituzionali ai diversi livelli del sistema regionale per l'impiego e l'effettiva integrazione sul territorio tra i servizi all'impiego, le politiche attive del lavoro e le politiche formative, è istituito un Comitato di coordinamento istituzionale.

2. Il Comitato di cui al comma 1 esprime valutazioni in merito alla qualità dei servizi resi e alla efficacia del sistema regionale per l'impiego, con particolare riguardo alla realizzazione dell'integrazione dei servizi.

3. Il Comitato di cui al comma 1 formula proposte sulla qualità e sulla gestione dei servizi e sui contenuti generali delle convenzioni da attivare con enti e soggetti privati, ivi compresi quelli di emanazione delle parti sociali, finalizzate al miglioramento della qualità dei servizi per l'impiego.

4. La procedura per la nomina del Comitato di cui al comma 1, la composizione e la durata in carica dello stesso sono definite dal regolamento di cui all'articolo 32, comma 5. La composizione deve assicurare la presenza di rappresentanti istituzionali della Regione, delle province e degli altri enti locali.

5. Il funzionamento del Comitato di cui al comma 1

è definito in apposito regolamento interno, approvato dal Comitato stesso.

Art. 25

Commissione provinciale tripartita e Comitato tecnico provinciale per il collocamento dei disabili

1. Per lo svolgimento delle funzioni attribuite in materia di lavoro, le province provvedono alla istituzione della Commissione provinciale tripartita per le politiche del lavoro quale organo permanente di concertazione con le parti sociali, in particolare in materia di programmazione provinciale delle politiche del lavoro e della formazione professionale e di gestione dei servizi per l'impiego e dei centri per l'impiego.

2. La provincia garantisce all'interno della Commissione di cui al comma 1 la presenza di rappresentanti dei lavoratori e dei datori di lavoro, designati dalle organizzazioni più rappresentative, e del consigliere provinciale di parità.

3. La provincia garantisce, per la trattazione di argomenti relativi al diritto al lavoro dei disabili, l'integrazione della Commissione di cui al comma 1 con i rappresentanti designati dalle categorie interessate.

4. La provincia istituisce un Comitato tecnico con compiti relativi alla valutazione delle residue capacità lavorative, alla definizione degli strumenti e delle prestazioni atti all'inserimento e alla predisposizione dei controlli periodici sulla permanenza delle condizioni di inabilità.

5. Il Comitato tecnico è composto dal medico legale e dall'esperto in servizi sociali, componenti della commissione medica operante presso l'Azienda unità sanitaria locale incaricata di effettuare gli accertamenti dello stato invalidante, nonché da un funzionario della provincia.

Art. 26

Istituzione del Fondo regionale per l'occupazione dei disabili

1. E' istituito il Fondo regionale per l'occupazione dei disabili, finalizzato al sostegno delle iniziative di inserimento dei disabili nel mondo del lavoro.

2. La Giunta regionale, sulla base dei criteri contenuti nel piano di indirizzo generale integrato di cui all'articolo 31, stabilisce le modalità di gestione del Fondo e, valutate le proposte del Comitato regionale per il Fondo di cui all'articolo 27, approva il piano di ripartizione delle risorse e verifica i risultati dell'attività.

Art. 27

Comitato regionale per il Fondo per
l'occupazione dei disabili

1. E' istituito il Comitato regionale per il Fondo regionale per l'occupazione dei disabili, che propone alla Giunta regionale la destinazione delle risorse che costituiscono il Fondo e le modalità di verifica dei risultati.

2. La procedura per la nomina del Comitato di cui al comma 1, la composizione e la durata in carica dello stesso sono definite dal regolamento di cui all'articolo 32, comma 5. La composizione deve assicurare la presenza della rappresentanza istituzionale della Regione e della rappresentanza paritetica dei lavoratori, dei datori di lavoro e dei disabili.

3. Il funzionamento del Comitato di cui al comma 1 è definito in apposito regolamento interno, approvato dalla Comitato stesso.

Titolo III

PROGRAMMAZIONE ED ESERCIZIO
DELLE FUNZIONI AMMINISTRATIVE

Art. 28

Funzioni e compiti della Regione

1. La Regione svolge le funzioni di programmazione, indirizzo, coordinamento e attuazione di politiche di intervento che attengono ad esigenze di carattere unitario su base regionale ed esprime i motivati pareri previsti dalle leggi vigenti.

2. La Regione esercita funzioni di impulso e regolazione nei confronti del sistema allargato dell'offerta integrata tra istruzione, educazione, formazione; la Regione, nel rispetto dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali che devono essere garantiti su tutto il territorio nazionale, previsti dall'articolo 117, secondo comma, lettera m), della Costituzione, ne definisce gli ambiti territoriali di riferimento, i requisiti di accesso, gli standard qualitativi, le linee guida di valutazione e di certificazione degli esiti e dei risultati; con riferimento al sistema di istruzione, la Regione definisce, altresì, gli indirizzi per la programmazione della rete scolastica e il calendario scolastico.

3. Nell'ambito del sistema informativo regionale, la Regione sviluppa appositi sotto-sistemi informativi concernenti i settori disciplinati dalla presente legge.

3 bis.⁽¹⁹⁾ Tutti i dati diretti alla borsa continua nazionale del lavoro di cui all'articolo 15 del d.lgs. 276/2003 confluiscono nel sistema informativo regionale. La

Regione provvede alla interconnessione del sistema regionale con la borsa continua nazionale del lavoro.

4. Nei settori disciplinati dalla presente legge, la Regione si riserva la possibilità di promuovere, finanziare e gestire interventi di carattere prototipale o di interesse e di livello regionali, nonché di sviluppare tutte le iniziative di studio, ricerca ed informazione necessarie per l'esercizio delle proprie competenze. Tali interventi sono svolti anche tramite intese con gli organi dell'amministrazione dello Stato, con le province e con i comuni.

Art. 29

Funzioni e compiti delle province

1. Le province sono titolari delle funzioni in materia di orientamento e formazione professionale.

2. Le province sono titolari delle funzioni di programmazione e coordinamento intermedio per le iniziative concernenti il diritto allo studio scolastico e per le azioni di sviluppo del sistema di educazione non formale degli adolescenti, dei giovani e degli adulti, nonché del sistema di istruzione con particolare riferimento alla formulazione dei piani provinciali di organizzazione della rete scolastica.

3.⁽⁵⁵⁾ Le funzioni relative all'obbligo di istruzione di cui all'articolo 13 sono attribuite alle province che le esercitano tramite l'attività dei centri per l'impiego.

4. Alle province sono attribuite tutte le funzioni in materia di mercato del lavoro e di politiche del lavoro non espressamente riservate con la presente legge alla Regione.

5. Le province garantiscono l'integrazione delle funzioni in materia di politiche del lavoro e di collocamento con quelle relative alla formazione professionale e all'istruzione.

6. Le province contribuiscono all'integrazione delle funzioni di cui al comma 4 con gli strumenti di programmazione dello sviluppo economico e territoriale, e concorrono alla definizione degli indirizzi e degli obiettivi della programmazione regionale.

7. Le funzioni ed i compiti attribuiti dal presente articolo alle province possono essere attribuiti dalle stesse ai circondari, istituiti ai sensi della legge regionale 19 luglio 1995, n. 77 (Sistema delle autonomie in Toscana: poteri amministrativi e norme generali di funzionamento) e della legge regionale 29 maggio 1997, n. 38 (Istituzione del Circondario dell'Empolese Val D'Elsa quale circoscrizione di decentramento amministrativo), che

li esercitano, in tal caso, con le modalità previste dalla presente legge.

Art. 30

Funzioni e compiti dei comuni

1. I comuni sono titolari delle funzioni in materia di servizi educativi per la prima infanzia, educazione non formale degli adolescenti, dei giovani e degli adulti, in materia di destinazione ed erogazione di contributi alle scuole non statali e di provvidenze del diritto allo studio scolastico, unitamente alla gestione dei relativi servizi scolastici.

Art. 31

Piano di indirizzo generale integrato

1. Le politiche di intervento di cui alla presente legge assumono come riferimento strategico le linee emergenti nella programmazione di lungo periodo effettuata dal programma regionale di sviluppo (PRS) e quelle di aggiornamento annuale di cui al documento di programmazione economica e finanziaria, in coerenza con quanto previsto dalla legge regionale 11 agosto 1999, n. 49 (Norme in materia di programmazione regionale).

2. Le politiche di intervento si conformano ai principi di sussidiarietà, differenziazione ed adeguatezza rivolti al sistema delle autonomie locali, espressi dall'articolo 118, primo comma, della Costituzione, ed al principio di sussidiarietà rivolto all'autonoma iniziativa dei cittadini, singoli e associati, per lo svolgimento di attività di interesse generale, espresso dall'articolo 118, quarto comma, della Costituzione.

3. La programmazione generale degli interventi integrati e intersettoriali viene espressa attraverso un piano di indirizzo generale integrato a durata quinquennale, in raccordo temporale con il PRS, salvo diversi vincoli temporali di derivazione comunitaria, approvato dal Consiglio regionale. Eventuali aggiornamenti annuali del piano sono approvati con deliberazione del Consiglio regionale.

4. Il piano di indirizzo generale integrato definisce:

- a) gli obiettivi, le priorità degli interventi e gli ambiti territoriali di riferimento;
- b) le tipologie, i contenuti ed i destinatari degli interventi;
- c) le strategie e le politiche di intervento;
- d) le modalità di individuazione dei requisiti di merito e di reddito;
- e) i criteri per la contribuzione finanziaria dei destinatari degli interventi;
- f) le entità dei benefici;
- g) le procedure di individuazione dei soggetti pub-

blici e privati coinvolti nell'attuazione operativa degli interventi e le indicazioni generali di raccordo operativo con gli stessi;

h) l'individuazione delle misure finanziarie di sostegno ai soggetti pubblici e privati coinvolti nell'attuazione operativa degli interventi ed i criteri per la loro ripartizione fra gli stessi;

i) gli strumenti di valutazione, i criteri e le modalità per le verifiche di efficienza ed efficacia del sistema;

j) la definizione degli indicatori per il monitoraggio degli interventi;

k) le indicazioni relative alla tipologia dei flussi informativi;

l) le eventuali ulteriori direttive.

5. Il processo di formazione del piano di indirizzo generale integrato è informato al principio del concorso istituzionale e della partecipazione sociale ai sensi dell'articolo 15 della l.r. 49/1999.

6. La Giunta regionale trasmette al Consiglio regionale, entro il 30 giugno di ogni anno, il rapporto sullo stato di avanzamento del piano di indirizzo generale integrato circa le attività svolte e i risultati conseguiti, al fine di assicurare lo svolgimento delle funzioni di verifica e di controllo.

Titolo IV

DISPOSIZIONI FINALI

Art. 32

Regolamento di esecuzione

1. Entro centoventi giorni dall'entrata in vigore della presente legge, *la Regione*⁽⁷⁾, sentiti gli organismi rappresentativi degli enti locali e delle parti sociali, attuando le procedure di concertazione con i soggetti istituzionali e con i soggetti economici e sociali, approva un regolamento di esecuzione con il quale definisce le regole generali di funzionamento del sistema integrato disciplinato dalla presente legge, ferma restando la competenza degli enti locali, ai sensi dell'articolo 117, sesto comma, della Costituzione, all'emanazione delle norme regolamentari attinenti alla organizzazione e svolgimento delle funzioni amministrative loro attribuite.

2. Il regolamento regionale definisce le norme che attengono:

a) alla classificazione dei presidi ed ai loro requisiti tecnico strutturali, relativamente agli standard riguardanti la localizzazione dei servizi, le caratteristiche funzionali generali, gli spazi per gli utenti, la ricettività, il dimensionamento;

b) ai requisiti generali che assicurano i livelli di qualità delle prestazioni, riguardanti la configurazione funzionale dei sistemi, le metodologie ed i moduli operativi,

il rapporto operatori/utenti, gli standard di base per l'erogazione dei servizi, la qualificazione degli operatori;

c) alla regolazione ed al controllo del sistema al regime di accreditamento, al regime di autorizzazione, al sistema di accertamento delle competenze e di rilascio delle relative attestazioni formali, al sistema generale dei crediti formativi e di istruzione, al sistema di rendicontazione degli interventi, al sistema di vigilanza ed ai conseguenti interventi.

3.⁽⁴⁴⁾ *Il regolamento regionale definisce, relativamente al diritto allo studio universitario, le modalità di funzionamento dell'Azienda, gli atti di competenza del Consiglio di amministrazione, le procedure di controllo degli atti dell'Azienda da parte del Collegio dei revisori nonché i criteri di organizzazione e di funzionamento dell'Azienda stessa, le linee per l'articolazione territoriale dei servizi agli studenti, ivi comprese le modalità e le forme di controllo degli utenti sulla qualità dei servizi e delle attività sulla base della carta dei servizi, i compensi degli organi dell'Azienda.*

4. Relativamente alle attività di formazione professionale, il regolamento regionale definisce, in particolare:

a) le norme di gestione e rendicontazione degli interventi formativi che fruiscono di contributi pubblici;

b) gli standard di qualità dell'offerta formativa attraverso la disciplina:

1) dell'accREDITamento, del monitoraggio e della verifica dell'offerta formativa;

2) della certificazione dei percorsi e delle competenze conseguite dall'utenza;

3) dei profili e delle competenze degli operatori della formazione;

4) del potenziamento dei sistemi informativi e telematici per la gestione del sistema;

5) della semplificazione delle procedure di programmazione e gestione;

6) dello sviluppo e l'innovazione dei modelli formativi e delle modalità di erogazione dell'offerta.

5.⁽²⁰⁾ *Relativamente al sistema regionale per l'impiego ed alle politiche del lavoro, il regolamento regionale disciplina:*

a) *le tipologie dei servizi per l'impiego, gli standard minimi di efficienza dei servizi e la qualità delle prestazioni;*

b) *la procedura per la nomina, la composizione e la durata in carica della Commissione regionale permanente tripartita di cui all'articolo 23, del Comitato di coordinamento istituzionale di cui all'articolo 24 e del Comitato regionale per il fondo per l'occupazione dei disabili di cui all'articolo 27;*

c) *i criteri per l'individuazione delle organizzazioni sindacali dei datori di lavoro, dei lavoratori e delle*

associazioni dei disabili più rappresentative a livello regionale;

d) *le procedure, le garanzie a tutela dei lavoratori svantaggiati per la stipula delle convenzioni di cui all'articolo 21 bis, comma 2, con particolare riferimento al valore minimo del coefficiente di calcolo che può essere adottato dalle stesse;*

e) *i criteri e le procedure per la stipula delle convenzioni, di cui all'articolo 21 bis, comma 1, con particolare riferimento agli standard minimi degli interventi formativi che devono essere erogati ed ai requisiti professionali dei tutori aziendali;*

f) *i requisiti, le procedure ed i criteri per l'accREDITamento dei soggetti pubblici e privati che intendono svolgere servizi al lavoro, con particolare riferimento alle capacità gestionali e logistiche, alle competenze professionali, alla situazione economica, alle esperienze maturate nel contesto territoriale di riferimento;*

g) *l'articolazione e la tenuta dell'elenco dei soggetti pubblici e privati accREDITati, i requisiti per l'iscrizione, la durata, la sospensione e la revoca dell'accREDITamento, gli strumenti di misurazione dell'efficacia ed efficienza dei servizi erogati e le misure di raccordo con il sistema formativo;*

h) *le modalità per la concessione a soggetti pubblici e privati dell'autorizzazione a svolgere nel territorio regionale l'attività di intermediazione, di ricerca e selezione del personale e di supporto alla ricollocazione del personale.*

5 bis.⁽²¹⁾ *Il regolamento regionale disciplina i profili formativi e le modalità organizzative e di erogazione dell'attività formativa esterna del contratto di apprendistato.*

Art. 33

Decorrenza e abrogazioni

1. Dalla data di entrata in vigore del regolamento di cui all'articolo 32, sono abrogate le seguenti disposizioni e leggi:

a) legge regionale 19 giugno 1981, n. 53 (Interventi per il diritto allo studio);

b) legge regionale 17 luglio 1989, n. 45 (Norme per l'esercizio di funzioni in materia di orientamento professionale);

c) legge regionale 23 giugno 1993, n. 41 (Modifica della legge regionale n. 53 del 1981: Interventi per il diritto allo studio);

d) legge regionale 31 agosto 1994, n. 70 (Nuova disciplina in materia di formazione professionale);

e) legge regionale 25 gennaio 1996, n. 6 (Disciplina transitoria della promozione e gestione degli interventi di educazione permanente);

f) legge regionale 31 luglio 1996, n. 61 (Legge regio-

nale 31 agosto 1994, n. 70 “Nuova disciplina in materia di formazione professionale”. Modifica);

g) legge regionale 29 ottobre 1997, n. 78 (Legge regionale 31 agosto 1994, n. 70 “Nuova disciplina in materia di formazione professionale” e legge regionale 17 luglio 1989, n. 45 “Norme per l’esercizio di funzioni in materia di orientamento professionale”. Modifiche);

h) legge regionale 6 agosto 1998, n. 52 (Norme in materia di politiche del lavoro e di servizi per l’impiego);

i) articolo 14 della legge regionale 26 ottobre 1998, n. 74 (Norme per la formazione degli operatori del Servizio sanitario);

j) articoli da 16 a 32 della legge regionale 26 novembre 1998, n. 85 (Attribuzione agli enti locali e disciplina generale delle funzioni e dei compiti amministrativi in materia di tutela della salute, servizi sociali, istruzione scolastica, formazione professionale, beni e attività culturali e spettacolo, conferiti alla Regione dal decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112);

k) legge regionale 14 aprile 1999, n. 22 (Interventi educativi per l’infanzia e gli adolescenti);

l) legge regionale 28 gennaio 2000, n. 7 (Disciplina del diritto allo studio universitario);

m) legge regionale 3 febbraio 2000, n. 12 (Legge regionale 52/1998 “Norme in materia di politiche del lavoro e di servizi per l’impiego”. Modifiche ed integrazioni);

n) articolo 11 della legge regionale 26 gennaio 2001, n. 3 (Disposizioni per il finanziamento di provvedimenti di spesa per il periodo 2001-2003);

o) legge regionale 4 luglio 2001, n. 29 (Modifiche alla legge regionale 6 agosto 1998, n. 52 “Norme in materia di politiche del lavoro e di servizi per l’impiego”. Soppressione dell’Ente Toscana Lavoro);

p) legge regionale 14 novembre 2001, n. 56 (Modifiche alla legge regionale 6 agosto 1998, n. 52 “Norme in materia di politiche del lavoro e di servizi per l’impiego”);

q) legge regionale 21 dicembre 2001, n. 62 (Modifiche alla legge regionale 6 agosto 1998, n. 52 “Norme in materia di politiche del lavoro e di servizi per l’impiego”).

2. Gli interventi che fanno riferimento a leggi regionali abrogate dalla presente legge si attuano, ove compatibili, secondo le modalità in essa previste.

3. Sono fatte salve tutte le obbligazioni assunte sulla base delle norme abrogate.

Art. 34

Disposizione finale in materia di formazione professionale

1. L’esercizio diretto da parte delle province degli inter-

venti di formazione professionale è consentito fino al 31 dicembre 2002.

Art. 35

Norma finanziaria

1. Agli oneri derivanti dall’applicazione della presente legge viene fatto fronte, a partire dall’esercizio 2003, con gli stanziamenti stabiliti ogni anno con legge di bilancio nelle apposite unità previsionali di base (UPB) di cui al bilancio pluriennale di previsione 2002-2004:

- 611 (Sistema formativo professionale - spese correnti);
- 612 (Lavoro - spese correnti);
- 613 (Sistema dell’educazione e dell’istruzione - spese correnti);
- 614 (Sistema dell’educazione e dell’istruzione - spese di investimento);
- 615 (Attuazione programma fondo sociale europeo - spese correnti);
- 616 (Completamento regolamenti UE 2052/88 e 2081/93 - spese correnti);
- 617 (Completamento regolamenti UE 2052/88 e 2081/93 - spese di investimento);
- 618 (Sistema formativo professionale - spese di investimento).

NOTE

- 1) Articolo prima inserito con l.r. 42/2003, art. 1. Poi così sostituito con l.r. 65/2003, art. 1.
- 2) Articolo inserito con l.r. 42/2003, art. 2.
- 3) Vedi nota 32.
- 4) Articolo inserito con l.r. 5/2005, art. 1.
- 5) Articolo inserito con l.r. 5/2005, art. 2.
- 6) Articolo inserito con l.r. 5/2005, art. 3.
- 7) Parole così sostituite con l.r. 5/2005, art. 4.
- 8) Lettera inserita con l.r. 20/2005, art. 1.
- 9) Articolo inserito con l.r. 20/2005, art. 2.
- 10) Articolo inserito con l.r. 20/2005, art. 3.
- 11) Comma così sostituito con l.r. 20/2005, art. 4.
- 12) Articolo inserito con l.r. 20/2005, art. 5.
- 13) Articolo inserito con l.r. 20/2005, art. 6.
- 14) Parole inserite con l.r. 20/2005, art. 7, comma 1.
- 15) Lettera inserita con l.r. 20/2005, art. 7, comma 2.
- 16) Comma inserito con l.r. 20/2005, art. 7, comma 3.
- 17) Articolo inserito con l.r. 20/2005, art. 8.
- 18) Comma così sostituito con l.r. 20/2005, art. 9.
- 19) Comma inserito con l.r. 20/2005, art. 10.
- 20) Comma così sostituito con l.r. 20/2005, art. 11, comma 1.
- 21) Comma inserito con l.r. 20/2005, art. 11, comma 2.
- 22) Lettera inserita con l.r. 37/2006, art. 2.
- 23) Vedi nota 32.
- 24) Vedi nota 32.
- 25) Vedi nota 32.

- 26) Articolo così sostituito con l.r. 40/2007, art. 35.
 27) Parole aggiunte con l.r. 40/2007, art. 36, comma 1.
 28) Parole così sostituite con l.r. 40/2007, art. 36, comma 2.
 29) Parola così sostituita con l.r. 40/2007, art. 37.
 30) Comma così sostituito con l.r. 26/2008, art. 1, comma 1.
 31) Comma così sostituito con l.r. 26/2008, art. 1, comma 2.
 32) Articolo prima parzialmente modificato con l.r. 53/2003, art. 1. Poi di nuovo modificato con l.r. 40/2007, art. 34. Poi così sostituito con l.r. 26/2008, art. 2.
 33) Articolo inserito con l.r. 26/2008, art. 3.
 34) Articolo inserito con l.r. 26/2008, art. 4.
 35) Articolo inserito con l.r. 26/2008, art. 5.
 36) Articolo inserito con l.r. 26/2008, art. 6.
 37) Articolo inserito con l.r. 26/2008, art. 7.
 38) Articolo inserito con l.r. 26/2008, art. 8.
 39) Rubrica così sostituita con l.r. 26/2008, art. 9, comma 1.
 40) Comma così sostituito con l.r. 26/2008, art. 9, comma 2.
 41) Comma così sostituito con l.r. 26/2008, art. 9, comma 3.
 42) Comma così sostituito con l.r. 26/2008, art. 9, comma 4.
 43) Comma inserito con l.r. 26/2008, art. 9, comma 5.
 44) Comma così sostituito con l.r. 26/2008, art. 10.
 45) Comma inserito con l.r. 62/2008, art. 24.
 46) Comma aggiunto con l.r. 62/2008, art. 25.
 47) Vedi nota 52.
 48) Parole aggiunte con l.r. 16/2009, art. 16, comma 3.
 49) Articolo così sostituito con l.r. 63/2009, art. 1.
 50) Comma inserito con l.r. 63/2009, art. 2, comma 1.
 51) Parole aggiunte con l.r. 63/2009, art. 2, comma 2.
 52) Articolo prima parzialmente modificato con l.r. 16/2009, art. 16, comma 2. Poi così sostituito con l.r. 63/2009, art. 3.
 53) Lettera inserita con l.r. 63/2009, art. 4.
 54) Lettera così sostituita con l.r. 63/2009, art. 5.
 55) Comma così sostituito con l.r. 63/2009, art. 6.

LEGGE REGIONALE 5 novembre 2009, n. 64

Disciplina delle funzioni amministrative in materia di progettazione, costruzione ed esercizio degli sbarramenti di ritenuta e dei relativi bacini di accumulo.

Il Consiglio regionale ha approvato
 Il Presidente della Giunta
 promulga

la seguente legge:

SOMMARIO

PREAMBOLO

- Art. 1 - Oggetto
 Art. 2 - Competenze regionali
 Art. 3 - Domanda di autorizzazione e progetto preliminare
 Art. 4 - Approvazione del progetto definitivo, autorizzazione alla costruzione
 Art. 5 - Esecuzione lavori
 Art. 6 - Collaudo
 Art. 7 - Esercizio e vigilanza
 Art. 8 - Poteri di controllo
 Art. 9 - Chiusura delle opere di ritenuta e abbandono dell'invaso
 Art. 10 - Demolizioni
 Art. 11 - Norme transitorie
 Art. 12 - Responsabilità del proprietario del terreno su cui sorge l'impianto
 Art. 13 - Sanzioni
 Art. 14 - Regolamento di attuazione
 Art. 15 - Abrogazioni

PREAMBOLO

Visto l'articolo 117, terzo comma, della Costituzione;

Visto il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112 (Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali, in attuazione del capo I della L. 15 marzo 1997, n. 59), ed in particolare l'articolo 89, comma 1, lettera b);

Vista la legge regionale 11 dicembre 1998, n. 91 (Norme per la difesa del suolo), ed in particolare l'articolo 12, comma 1, lettera f) e l'articolo 14, comma 1, lettera f);

Visto il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (Norme in materia ambientale) ed in particolare l'articolo 61, comma 3;

Visto il parere favorevole del Consiglio delle autonomie locali espresso nella seduta del 24 luglio 2009;

Considerato quanto segue:

1. Si è manifestata la necessità di modificare le disposizioni della legge regionale 7 gennaio 1994, n. 1 (Disciplina delle funzioni amministrative attribuite alla Regione in materia di progettazione, costruzione ed esercizio degli sbarramenti di ritenuta e dei relativi bacini di accumulo), che disciplina le funzioni attribuite alle regioni ai sensi dell'abrogata legge 18 maggio 1989, n. 183 (Norme per il riassetto organizzativo e funzionale della difesa del suolo), in materia di difesa del suolo e della